



CITTÀ DI PENNE

Provincia di Pescara



Penne
Città d'Arte e degli Arazzi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 06/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA
ARERA N. 15/2022.

L'anno duemilaventitre, addì sei, del mese di Aprile, alle ore 15:31, presso la sala del Consiglio Comunale, dietro regolare avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
PETRUCCI GILBERTO	SI
CAMPLESE EMIDIO	SI
TULLI GIUSEPPINA	SI
BALDACCHINI ANTONIO	SI
CAMPITELLI NUNZIO	SI
CHIARELLA VALENTINA	SI
DOMENICONE FEDERICO	SI
CARDONE LUCIA	SI
SEVERO CHIARA	SI
SEMPRONI MARIO	SI
MARAUTTI PINO	SI
VELLANTE ANTONIO	SI
PIZZI ANGELA	SI
LUCCI MAURIZIO	SI
FERRANTE VINCENZO	SI
FRISA GABRIELE	SI
MARINI SONIA	SI

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. BRINDISI ARTURO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARAUTTI PINO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Illustra il Sindaco;

Il presidente dichiara aperta la discussione e segue l'intervento del consigliere Frisa, come da allegata trascrizione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*

-l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Vista la deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15 con la quale l'AREA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prescrivendo il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

Richiamati i propri precedenti atti:

-deliberazione n. 19 del 28/06/2021 ad oggetto << Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) –Approvazione>>;

- deliberazione n. 30 del 08/06/2022 ad oggetto<<INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PER IL PERIODO 2022-2025, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF. RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 31.03.2022.>>;

Visti:

-l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

-l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

-l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

-l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

-l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI in coerenza con la novellata disciplina normativa, nel rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle modifiche di cui alla delibera ARERA n. 15/2022 “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” (*sulla base di linee guida riconciliatorie elaborate da Ifel*) oltre da una più organica articolazione espositiva;

Dato atto che:

-il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

-per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, il parere di regolarità finanziaria e il parere dell'organo di revisione, (*verbale n. 40 del 24/03/2023 prot. 4681 del 24/03/2023*) ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 12, contrari /, astenuti n. 5 (Pizzi, Lucci, Ferrante, Frisa, Marini)

D E L I B E R A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1)**di modificare** il vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 19 del 29/06/2021 il cui testo completo, è allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; (Allegato “A”)

2)**di dare atto** che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” produce effetti dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001;

3)**di dare** mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

4)**di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2023;

Con voti favorevoli n. 12, contrari /, astenuti n. 5 (Pizzi, Lucci, Ferrante, Frisa, Marini)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Nono punto all’O.d.G.

**“Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) –
adeguamento alle disposizioni contenute nella Delibera Arera n. 15/2022”**

PRESIDENTE:

Illustra il Sindaco.

SINDACO:

Grazie Presidente, andiamo quindi a deliberare il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti e l’adeguamento alle disposizioni contenute nella Delibera Arera n. 15 del 2022. L’impianto sostanzialmente è quello precedente dell’esercizio passato ad eccezione fatta di alcuni aspetti tecnici. Volevo soltanto aggiungere, che credo che sia un vanto di questa Amministrazione, quello di aver inserito all’art. 22 bis delle riduzioni TARI, per almeno due anni, per i nuovi insediamenti industriali sul territorio comunale e credo che sia un aspetto molto importante per quanto riguarda appunto il discorso che facevamo anche prima sul rendere appetibile il nostro territorio. Un altro tema inserito e già insomma funzionante nei meccanismi dell’articolato e quello dell’articolo 23 che prevede le agevolazioni per le utenze non domestiche per favorire i livelli occupazionali. Abbiamo previsto delle agevolazioni che variano tra il 30 e il 100% per quelle imprese già esistenti sul territorio, che hanno la sede legale sul territorio, che trasformano i contratti da tempo determinato ad indeterminato oppure nuove assunzioni. Questa è un’iniziativa che rientra in un programma che l’Amministrazione comunale ha posto in essere proprio per rendere il nostro territorio appetibile a nuovi investimenti ma soprattutto per dare sostegno ai livelli occupazionali. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Sindaco. Apriamo la discussione su questo punto se ci sono interventi. Non ci sono interventi. Sì, il Capogruppo Frisa, ne ha facoltà.

FRISA:

Per quanto riguarda di non far pagare ai nuovi insediamenti la tassa TARI è un fatto per me positivo. Detto questo naturalmente per quanto riguarda sempre la tassa TARI un

Regolamento va fatto non solo per chi deve pagare ma anche per chi deve gestire i rifiuti. Io abito nel centro storico e la pulizia l'abbiamo vista oggi, anzi questa settimana qua perché sta passando la processione del Venerdì Santo ed immagino che la prossima pulizia sarà alla processione di San Massimo con la speranza che si faccia anche il giro fuori dal centro storico in modo tale che almeno.. Un minimo minimo minimo minimo minimo controllo a chi vince queste gare di appalto non è che .. io la Commissione sentivo parlare per quanto riguarda gli escrementi dei piccioni eccetera e c'era qualche iniziativa ma in realtà non vediamo nulla e vediamo il centro storico che purtroppo è sporco. Mi spiace dirlo ma è così. Anche dal punto di vista di chi viene turisticamente e ti vede un centro storico messo come è messo credo che un regolamento nei confronti di chi gestisce poi i rifiuti e di chi deve gestire la pulizia del nostro amato centro storico ci deve anche essere perché poi chi paga la tassa rifiuti siamo noi cittadini.

PRESIDENTE:

Grazie Capogruppo. Altri interventi? Non ce ne sono. Dichiarazioni di voto?

Quindi passiamo al voto.

Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?

Voto per l'immediata esecutività.

Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?

Bene, la Delibera viene approvata con 12 voti favorevoli e 5 astenuti.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147/bis del T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile del Servizio **Dott.ssa ANTONELLA CICORIA** in data **06/03/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147/bis del T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile del Servizio **Dott.ssa ANTONELLA CICORIA** in data **06/03/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Sig. MARAUTTI PINO

Il Vice Segretario Generale

Dott. BRINDISI ARTURO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 06/04/2023,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Penne all'Albo Pretorio Online il giorno _____ e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott. BRINDISI ARTURO
